



***Il Sistema rete
mammografica:***

**una nuova opportunità
per
l'ottimizzazione
delle risorse
in sanità**

La Privacy nell'ambito della rete mammografica

Marina Brattina

Normativa di riferimento

OGGI

- ❑ D.Lgs. n. 196/2003: “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- ❑ Provvedimento Generale del Garante Privacy: “Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario” - 16 luglio 2009
- ❑ Prescrizioni del Garante Privacy “in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse)” - 16 luglio 2009
- ❑ Provvedimento Generale del Garante Privacy: “Linee guida in tema di referti on-line” - 19 novembre 2009

DOMANI

- ❑ DPCM FSE di prossima emanazione e disciplinare tecnico ad esso allegato

Doveri dei professionisti sanitari

Devono essere consapevoli delle finalità



Ricerca ?



Governo ?



Cura!!

Prevenzione

Diagnosi

Cura

Riabilitazione


INFORMATIVA

- Per consentire all'interessato di esprimere scelte consapevoli, il titolare del trattamento deve fornire previamente **un'idonea informativa** (artt. 13, 79 e 80 del Codice).
- L'informativa, da formulare **con linguaggio chiaro**, deve indicare tutti gli elementi richiesti dall'art. 13 .


Diritti dell'interessato

All'interessato deve essere consentito di scegliere, **in piena libertà**, da chi e come far trattare le informazioni sanitarie che lo riguardano, garantendogli anche la possibilità che i dati sanitari restino disponibili solo al professionista o organismo sanitario che li ha redatti (senza la loro necessaria inclusione in strumenti come Dossier sanitari o FSE)

AUTODETERMINAZIONE



CONSENSO




Espressioni massime della libertà fondamentale dell'individuo in ordine al controllo dei propri dati.

Informazione → Consenso

OSCURAMENTO

Deve essere garantita la possibilità di manifestare, **di volta in volta**, una volontà contraria



NEL CASO SPECIFICO...

Obiettivo del progetto:

esecuzione di prestazioni presso strutture esterne e consultazione di precedenti appartenenti ad ULSS differenti

come è opportuno procedere per garantire il diritto alla privacy del cittadino?


NEL CASO SPECIFICO: pianificazione delle attività

1. CONVENZIONE CON AULSS
2. INFORMATIVA
3. GESTIONE DEI CONSENSI
 - Consenso ai dati personali e sensibili
 - Consenso alla comunicazione dei dati
 - Consenso alla condivisione dei precedenti

NEL CASO SPECIFICO: la convenzione

CONVENZIONE

Ogni ULSS che partecipa al progetto dovrà sottoscrivere una convenzione con ognuno dei soggetti/ULSS dei quali «utilizzerà» i servizi.



NEL CASO SPECIFICO:

- Deve indicare **le finalità** della raccolta dei dati personali e sensibili dell'assistito
- Deve indicare in modo chiaro **di quali soggetti** si avvale l'Azienda ULSS per svolgere il servizio
- Deve indicare **a quali dati** possono essere autorizzati tutti gli attori del processo



NEL CASO SPECIFICO:



- Deve contenere l'indicazione che è necessario un consenso **specifico** per
 - Il trattamento dei dati **personali e sensibili**
 - La comunicazione dei dati **sanitari**
 - la consultazione dei **precedenti**
- Deve contenere l'informazione su quali **conseguenze comporta il mancato consenso**
- Deve contenere l'informazione che l'assistito può decidere in ogni momento di **oscurare** i dati relativi a singoli episodi


NEL CASO SPECIFICO:

GESTIONE DEI CONSENSI

- L'applicativo deve raccogliere **tutti i consensi specifici** e gestirne anche **la storicità**
- L'applicativo deve gestire le **specifiche autorizzazioni** in funzione dei **ruoli** degli operatori e dei **consensi raccolti**



NEL CASO SPECIFICO:



Attualmente i comportamenti del SW sono i seguenti:

- Se una donna nega il consenso ai **dati personali e sensibili**, il flusso si interrompe
- Se la donna nega il consenso alla comunicazione dei **dati sanitari**, il flusso di richiesta refertazione può essere inviato solo ad un pool di refertazione della AULSS di afferenza.
- Se la donna nega il consenso al **recupero precedenti**, viene informato l'adapter gateway che non li recupererà e non li renderà disponibili al medico che dovrà refertare solo con le informazioni correnti.

... e il FSEr?

Il FSEr per sua natura sarà il «**play maker**» di tutte le informazioni sanitarie in tutti i casi di «**collaborazione**» e «**comunicazione**» tra Aziende ULSS ed operatori sanitari del territorio → tutte le regole confluiranno nel FSEr





SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE

Marina Brattina